

# **Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII**

## **Regolamento comunale di polizia rurale**

### **SOMMARIO**

#### **CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'**

- Art. 1 Limiti del Regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco

#### **CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA**

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Pascolo in ore notturne
- Art. 10 Esercizio di caccia e pesca

#### **CAPO III - CASE COLONICHE**

- Art. 11 Costruzione di case coloniche
- Art. 12 Igiene delle case coloniche
- Art. 13 Prevenzioni antincendio
- Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 15 Incameramento delle acque piovane
- Art. 16 Stalle
- Art. 17 Concimaie
- Art. 18 Cani a guardia di edifici rurali

#### **CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE**

- Art. 19 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 20 Pulizia e protezione di torrenti, fossi e canali
- Art. 21 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 22 Abbeveratoi per animali
- Art. 23 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 24 Aratura dei terreni
- Art. 25 Canali ed altre opere consortili

## **CAPO V - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

Art. 26 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 27 Divieto della vendita di piante e sementi

Art. 28 Cartelli per esche avvelenate

## **CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME**

Art. 29 Obbligo di denuncia

Art. 30 Isolamento per malattie contagiose

Art. 31 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 32 Igiene degli animali nelle stalle

## **CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

Art. 33 Culture agrarie - Limitazioni

Art. 34 Accensione di fuochi

## **CAPO VIII - SANZIONI**

Art. 35 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 36 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 37 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Art. 38 Sequestro e custodia di cose

Art. 39 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento

## **CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'**

### **Art. 1 Limiti del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per l'intero territorio comunale.

### **Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Ha altresì lo scopo generale di salvaguardare il territorio comunale da un utilizzo indiscriminato dello stesso, al fine di prevenire possibili eventi di degrado e di danneggiamento.

### **Art. 3 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

#### **Art. 4 Ordinanze del Sindaco**

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

### **CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA**

#### **Art. 5 Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale, capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

#### **Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

#### **Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### **Art. 9 Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### **Art. 10 Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

### **CAPO III CASE COLONICHE**

#### **Art. 11 Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria nazionali e locali.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

#### **Art. 12 Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale d'Igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

#### **Art. 13 Prevenzioni antincendio**

I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 50 di distanza dalle case coloniche.

#### **Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

#### **Art. 15 Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, preveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

### **Art. 16 Stalle**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27.07.1934, n. 1265, nonché dal Regolamento Comunale d'Igiene.

### **Art. 17 Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere utilizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

### **Art. 18 Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

## **CAPO IV**

### **FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE**

#### **Art. 19 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' vietato, inoltre, alterare la conformazione originaria del terreno e il deflusso naturale delle acque superficiali.

#### **Art. 20 Pulizia e protezione di torrenti, fossi e canali**

Tutti i corsi d'acqua superficiali, siano essi torrenti principali e secondari, sono elementi territoriali di pubblico interesse, in quanto adempiono alla funzione essenziale di convogliamento e di regolarizzazione delle acque piovane.

E' quindi vietato su tutto il territorio comunale alterare il naturale ed originario percorso, deviandolo o addirittura costruendolo, dei corsi d'acqua esistenti.

E' fatto, inoltre, obbligo ai proprietari dei fondi, sia nelle aree boscate e coltivate di collina, che in quelle agrarie di pianura, di rispettare l'asta attuale dei torrenti, avendo premura di pulire le sponde e le immediate vicinanze degli alvei.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **Art. 21 Distanze per fossi, canali ed alberi**

Lo scavo di fossi o canali è soggetto all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

#### **Art. 22 Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato e immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

#### **Art. 23 Recisioni di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

#### **Art. 24 Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

#### **Art. 25 Canali ed altre opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del Regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

## **CAPO V**

### **MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

#### **Art. 26 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.06.1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.06.1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

#### **Art. 27 Divieto della vendita di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

#### **Art. 28 Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto d'obbligo a che sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze vefeniche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

### **CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **Art. 29 Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella Circolare n. 55 in data 05.06.1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

#### **Art. 30 Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

#### **Art. 31 Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320.

#### **Art. 32 Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

### **CAPO VII RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

#### **Art. 33 Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e delle culture.

#### **Art. 34 Accensione di fuochi**

E' vietato bruciare erbe, stoppie e simili che propagano esalazioni nauseanti e fumi che rendono l'aria irrespirabile.

### **CAPO VIII SANZIONI**

#### **Art. 35 Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n. 383 e della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### **Art. 36 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

### **Art. 37 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco**

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da £. 4.000 a £. 1.000.000.

### **Art. 38 Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge

24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Art. 39 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una Concessione o Autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della Concessione o dall'Autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.